

Circolare del 15 luglio 2015

Oggetto: **Legge 7 luglio 2016, n. 122: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016" - Disposizioni in materia di commercio.**

Si comunica che la legge in oggetto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016 ed entrerà in vigore a decorrere dal 23 luglio p.v.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni in materia di commercio di interesse per il settore.

Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI (Art. 1)

L'articolo modifica la legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, stabilendo che l'indicazione di origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione o di un Paese terzo, oltre a essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo, deve essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile, senza essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Rispetto alla precedente formulazione, viene così soppresso l'obbligo di riportare la dicitura "con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita".

Viene, inoltre, sostituito il comma 1 dell'art. 7, che stabiliva che il termine minimo di conservazione per gli oli di oliva vergini non potesse essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento. Si stabilisce adesso che il termine minimo di conservazione debba essere indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comprende l'indicazione del giorno, oppure "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

Infine, viene modificato l'art. 7, comma 3, che prevedeva che la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comportasse l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. Nella nuova formulazione è previsto, innanzitutto, che il termine minimo di conservazione sia indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità, e che sia preceduto dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La disposizione specifica che tale obbligo non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Riguardo al regime sanzionatorio, la nuova disposizione prevede che la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, riguardanti l'indicazione del termine minimo di conservazione, sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto; la violazione del divieto di cui al comma 2, invece, relativo agli oli di

oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, rimane punita con la sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 euro.

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO (Articolo stralciato dal provvedimento)

Nella sua versione iniziale, il testo del disegno di legge conteneva, all'articolo 3, norme in materia di indicazione del Paese di origine degli alimenti.

Nella seduta del 10 maggio 2016, su proposta del Relatore, tale disposizione è stata stralciata ed è diventata oggetto dell'autonomo disegno di legge AS 2228-bis, che il 24 maggio 2016 è stato assegnato, in sede referente, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato.

La disposizione prevedeva una modifica dell'art. 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di chiudere il procedimento EU Pilot 5938/13/SNCO per quanto riguarda l'uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

A oggi, infatti, la disposizione citata prevede che, per "effettiva origine" dell'alimento "si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale". Tale definizione, tuttavia, non risulta compatibile con la normativa doganale dell'Unione, che, ai fini dell'individuazione del luogo di origine, considera unicamente il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale di un prodotto.

Nel modificare la disposizione veniva previsto, inoltre, che la sanzione si applicasse anche alle informazioni idonee a indurre in errore i consumatori ai sensi dell'art. 7 del reg. 1169/2011 "per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario".